

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DA SVOLGERSI IN FORMA
AGGREGATA A FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
E DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO

- 01 - Oggetto dell'appalto
- 02 - Dati generali aziendali
- 03 - Condizione sospensiva e precisazioni per l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi.
Precisazioni per entrambe le AA.OO.
- 04 - Prestazioni oggetto del servizio
- 05 - Durata del servizio

- 06 - Obblighi delle parti
- 06 bis - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario
- 07 - Pagamento dei premi assicurativi
- 08 - Compensi

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

- 09 - Referenti dell'appalto
- 10 - Responsabilità del broker
- 11 - Responsabilità del broker per fatto del personale preposto alla gestione del servizio
- 12 - Copertura assicurativa del broker
- 13 - Situazione assicurativa dell'Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
- 13 bis - Situazione assicurativa dell'Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi
- 14 - Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali
- 15 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
- 16 - Recesso dal contratto
- 17 - Cessione del contratto, del credito e divieto di subappalto
- 18 - Avvalimento
- 19 - Cessione dell'Azienda
- 20 - Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08
- 21 - Deposito cauzionale
- 22 - Codice Etico
- 23 - Clausola penale
- 24 - Disposizioni particolari
- 25 - Variazioni
- 26 - Clausole di salvaguardia
- 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
- 28 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
- 29 - Clausola di adesione
- 30 - Spese contrattuali
- 31 - Controversie - Foro competente
- 32 - Rinvio altre norme

PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO

Art. 1) Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'affidamento del servizio di assistenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo), ai sensi del titolo IX del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 (come modificato dal provvedimento ISVAP 17 dicembre 2008, n. 2664 e dal provvedimento ISVAP 2 luglio 2009, n. 2720), a favore dell'**Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano** (d'ora innanzi I.C.P.), e dell'**Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi**.

Il servizio di brokeraggio assicurativo oggetto del presente appalto è suddiviso in 2 distinti lotti, sulla base dell'Azienda Ospedaliera destinataria del servizio, in aggiudicazione disgiunta.

Art. 2) Dati generali aziendali

L'assetto attuale degli I.C.P., che hanno sede legale in via Castelvetro n. 22, a Milano, è articolato come segue:

1. Presidio Ospedaliero "Vittore Buzzi", Via Castelvetro 32, Milano.
2. Presidio Ospedaliero C.T.O., Via Bignami 1, Milano.
3. Presidio Ospedaliero "E. Bassini", Via Gorki 50, Cinisello Balsamo (MI).
4. Presidio Ospedaliero "Ospedale Città di Sesto San Giovanni", Via Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI).
5. Presidio Territoriale dei Poliambulatori, ubicati a Milano, Cologno Monzese e Cusano Milanino, presso le relative sedi:
 - Poliambulatorio di Milano, piazzale Accursio n. 7;
 - Poliambulatorio di Milano, via Baroni n. 48;
 - Poliambulatorio di Milano, via don Orione n. 2;
 - Poliambulatorio di Milano, via Doria n. 52;
 - Poliambulatorio di Milano, via Fantoli n. 7;
 - Poliambulatorio di Milano, via Farini n. 9;
 - Poliambulatorio di Milano, via Monte Palombino n. 4
 - Poliambulatorio di Milano, via Gola n. 22;
 - Poliambulatorio di Milano, via Inganni n. 15;
 - Poliambulatorio di Milano, via Ippocrate n. 45;
 - Poliambulatorio di Milano, via Livigno 2/A;
 - Poliambulatorio di Milano, via Mangiagalli n. 3;
 - Poliambulatorio di Milano, via Masaniello n. 23;
 - Poliambulatorio di Milano, via Molise n. 49;
 - Poliambulatorio di Milano, via Puecher n. 7/9;
 - Poliambulatorio di Milano, via Quarenghi n. 21;
 - Poliambulatorio di Milano, via Ripamonti n. 20;
 - Poliambulatorio di Milano, via Rugabella n. 4/6;
 - Poliambulatorio di Milano, via Giuseppe Antonio Sassi n. 4;
 - Poliambulatorio di Milano, via Stromboli n. 19;
 - Poliambulatorio di Cologno Monzese, via Boccaccio n. 17;
 - Poliambulatorio di Cusano Milanino, via Ginestra n. 1
 - Struttura Ambulatoriale – Centro di oculistica infantile (COI) – Via Clericetti n. 22

L'assetto dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, avente sede legale in Lodi, via Fissiraga 15, C. F. e P.IVA 03426440966 è stato definito con Decreto del Presidente della Giunta Regione Lombardia n. 1190 in data 30 gennaio 2002 e con Decreto n. 1301 – Direzione Generale Sanità n. 312 in data 31 gennaio 2002; alla Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi sono stati assegnati:

1. Presidio Ospedaliero di Lodi, Viale Savoia n. 2, Lodi, cui afferiscono anche le unità territoriali psichiatriche (CRA CPS CRT), la neuropsichiatria infantile (UONPIA) e l'ambulatorio di riabilitazione;
2. Presidio Ospedaliero di Codogno, Viale Guglielmo Marconi n. 1 – Codogno.
3. Presidio Ospedaliero di Sant'Angelo Lodigiano, Strada Provinciale 19, n. 1 – Sant'Angelo Lodigiano.
4. Presidio Ospedaliero di Casalpusterlengo, Via Fleming n.1 – Casalpusterlengo.

Art. 3) Condizione sospensiva e precisazioni per l' Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi. Precisazioni per entrambe le AA.OO.

L'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi procederà alla stipula del contratto con il Broker aggiudicatario **solo** nel caso in cui verrà aggiudicata la gara regionale ed il relativo appalto specifico, che la Regione Lombardia sta approntando per l'affidamento del servizio copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera; al Broker aggiudicatario del servizio verrà assegnata la gestione del suddetta polizza assicurativa RCT/O e gli eventuali nuovi contratti assicurativi che si rendessero necessari per l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi; i contratti assicurativi in essere, elencati nell'art. 13 bis del presente Capitolato, sono per espressa previsione di polizza (clausola Broker) già gestiti da altro Broker sino alla rispettiva scadenza contrattuale. Da tale data detti contratti assicurativi saranno gestiti dal Broker aggiudicatario della presente procedura.

Si specifica che - per entrambe le AA.OO. - su tutte le nuove polizze verranno applicate le percentuali di provvigioni offerte in sede di gara.

Per l'A.O. ICP e per l'A.O. di Lodi i premi assicurativi potranno subire variazioni in relazione alla gara regionale e al relativo appalto specifico, che la Regione Lombardia sta approntando per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera.

Art. 4) Prestazioni oggetto del servizio

Il servizio appaltato ha per oggetto il supporto completo in materia assicurativa – alle suddette Aziende ospedaliere – di cui, in particolare, si evidenziano le seguenti prestazioni:

- 1) Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso.
- 2) Analisi delle polizze assicurative in essere con riferimento, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità delle stesse, con proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuove normative, dell'andamento del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia.
- 3) Formulazione di un programma assicurativo organico ed adeguato alle concrete esigenze di ciascuna delle due Aziende ospedaliere, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al contenimento dei costi a carico delle Aziende stesse.
- 4) Assistenza e collaborazione, sulla base delle indicazioni e/o disposizioni del Risk Manager aziendale, in relazione a tutte le attività finalizzate alla gestione del rischio clinico e della sicurezza di pazienti ed operatori, da attuarsi in adempimento alle linee guida per la programmazione delle attività di risk management, elaborate annualmente dalla Direzione Generale Sanità alla luce della circolare regionale 46/SAN/2004 e successive integrazioni.
- 5) Aggiornamento periodico dello stato dei rischi e dei sinistri e delle relative coperture assicurative, in particolare:
 - elaborazione di un rapporto, almeno semestrale, sullo stato del programma assicurativo suddiviso per polizza (stato dei rischi e relative coperture), che riepiloghi gli interventi effettuati e dia indicazione sulla attività da intraprendere sia nel breve che nel medio termine;
 - elaborazione ed invio, con cadenze almeno trimestrali, di un report – contenente i dati della Compagnia – attestante la situazione dei singoli sinistri suddivisi per ogni polizza e per singola annualità assicurativa, con le seguenti caratteristiche minime:

stato in cui si trovano i sinistri, entità delle liquidazioni avvenute per ogni singolo sinistro, entità delle riserve e delle franchigie, data denuncia sinistro alle compagnie, numero sinistro, numero sinistro delle compagnie, rapporto sinistri/premi, costo delle polizze.

- 6) Assistenza nella procedura di assegnazione dei servizi assicurativi mediante predisposizione degli atti di gara di assegnazione di tali servizi, facendo riferimento alla predisposta analisi dei rischi, alle specifiche esigenze aziendali, e tenendo conto dell'evoluzione legislativa e di mercato.

La prestazione minima richiesta è la seguente:

- elaborazione e redazione, d'intesa con i competenti uffici delle Aziende, di capitolati speciali per le procedure di gara, nonché di tutta la documentazione necessaria ai fini dello svolgimento della Gara d'Appalto dei servizi assicurativi;
- assistenza nella individuazione dei criteri di aggiudicazione e nella procedura di gara (controlli di conformità ed economicità delle singole offerte presentate dai concorrenti, con redazione di idonee relazioni di valutazione).

- 7) Effettuazione di ricerche di mercato, su formale richiesta delle Aziende, in caso di gara dichiarata deserta per assenza di offerte, al fine di consentire il reperimento della copertura assicurativa alle condizioni migliori e più convenienti per le Azienda medesime.

- 8) Assistenza agli I.C.P. e all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi su questioni in materia assicurativa e legale o attinente, anche con resa di pareri verbali e scritti, senza oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera, e con incontri periodici ordinari da svolgersi con cadenza almeno trimestrale, tra gli uffici competenti Aziendali e l'assegnataria del servizio; ferme restando la disponibilità di incontri straordinari a richiesta dell'Azienda Ospedaliera in caso di riscontrate urgenti esigenze.

- 9) Partecipazione obbligatoria di almeno un referente dedicato a tutti gli incontri del Gruppo di Coordinamento per la gestione del rischio" istituito da ciascuna delle due Aziende Ospedaliere secondo le disposizioni delle linee guida della Regione Lombardia ed i provvedimenti aziendali di recepimento; si evidenzia che tale organismo è stato costituito a seguito delle determinazioni previste dalla Circolare 46/San, del 27.12.2004, emanata dalla Regione Lombardia, recante le linee di indirizzo sulla gestione del rischio sanitario, e della nota 16.06.2005, Prot. H1.2005.0030204, della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, di esplicitazione della attività del Gruppo di Coordinamento e del Comitato di Valutazione Sinistri.

- 10) Partecipazione obbligatoria di almeno un referente dedicato a tutti gli incontri del "Comitato per la Valutazione Sinistri" degli I.C.P. e dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, secondo le disposizioni delle linee guida della Regione Lombardia ed i provvedimenti aziendali di recepimento; si evidenzia che tale organismo è stato costituito a seguito delle determinazioni previste dalla Circolare 46/San, del 27.12.2004, emanata dalla Regione Lombardia, recante le linee di indirizzo sulla gestione del rischio sanitario, e della nota 16.06.2005, Prot. H1.2005.0030204, della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, di esplicitazione della attività del Gruppo di Coordinamento e del Comitato di Valutazione Sinistri.

Va segnalata, per quanto riguarda l'attività dei sopraccitati organismi, la nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia che annualmente indica le linee guida relative alla programmazione delle attività di risk management e le priorità di intervento.

- 11) Impegno ad implementare continuativamente per gli I.C.P. e per l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi il sistema operativo di mappatura rischi RCT/O previsto dalla Regione Lombardia, rispettando i termini e le modalità stabilite dalla stessa Regione; tale impegno dovrà essere assolto con cadenza mensile, mediante la presenza, presso gli I.C.P. e l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, di personale del broker a ciò appositamente dedicato.
- 12) Impegno a partecipare ed a collaborare attivamente alle iniziative sia in materia assicurativa sia in materia di gestione del rischio (risk management) che verranno in futuro adottate dalla Regione Lombardia e/o dal Ministero della Salute.
- 13) Gestione dei sinistri attivi e passivi e delle ipotetiche connesse franchigie (anche quando detti sinistri, pur verificatisi in epoca precedente ovvero gestiti da eventuale altro broker, non siano stati ancora definiti), con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio

ed ottimizzazione dei tempi, nonché con assicurazione del tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti.

Successivamente alla comunicazione di ogni sinistro da parte degli I.C.P. e dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, il broker fornirà entro 48 ore lavorative un riscontro in ordine alla presa in carico del sinistro e della sua riconducibilità alle coperture assicurative in atto.

Il broker si obbliga a gestire tutti i sinistri che fanno, o faranno, carico a ciascuna delle due Aziende Ospedaliere in ragione della cd. *Self Insurance Retention*, nessuno escluso, senza oneri ulteriori a carico dell'Ente.

Nella suddetta attività di gestione dei sinistri, si intende ricompresa anche l'assistenza da parte del broker ai competenti Uffici delle due Aziende ospedaliere quanto alla gestione dei procedimenti di mediazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

- 14) Per quanto attiene ai sinistri attivi, il broker si obbliga a fornire, a titolo gratuito, l'assistenza legale a favore degli I.C.P. e dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, mettendo a disposizione legali e periti, particolarmente qualificati, al fine di ottenere il più tempestivo risarcimento del danno da parte del responsabile civile; le Aziende Ospedaliere si riservano di chiedere la sostituzione dei professionisti incaricati ove l'assistenza prestata si dimostri o appaia del tutto infruttuosa.
- 15) Impegno a comunicare per iscritto agli I.C.P. e all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi i motivi di ogni eventuale proposta di liquidazione diretta dei sinistri attivi all'Azienda Ospedaliera di entità economica inferiore a quanto evidenziato nella documentazione prodotta dall'Azienda stessa, comunicazione che dovrà essere obbligatoriamente corredata da valutazioni dell'assegnatario del servizio in ordine alla congruità della proposta.
- 16) Assistenza nella gestione delle Polizze assicurative, con immediata segnalazione della necessità e/o opportunità di modifiche e/o aggiornamenti (anche parziali) a seguito di evoluzioni legislative, regolamentari, giurisprudenziali, ovvero afferenti a contratti collettivi, contratti in genere e similari; correlata tempestiva proposizione di tracciati assicurativi coerenti con le evoluzioni normative; in particolare l'aggiudicataria si impegna a proporre coperture assicurative (ed integrazioni alle stesse) che siano esattamente corrispondenti alle disposizioni vigenti dei diversi CCNL di interesse degli I.C.P. e dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, agli accordi nazionali di medicina specialistica, e similari, ecc.
- 17) Analisi del mercato assicurativo e trasmissione alle Aziende Ospedaliere I.C.P. e della Provincia di Lodi delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione, nonché informazioni sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio e rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse compagnie assicurative nazionali ed estere.
- 18) Formazione gratuita ed aggiornamento del personale in loco presso le sedi degli I.C.P. e dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, sulla base del piano formativo definito dalle rispettive Direzioni aziendali, per un minimo garantito pari a n. 56 ore annuali in materia assicurativa e di risk management, garantendo personale docente qualificato scelto in accordo con le Direzioni aziendali medesime.
Tale piano dovrà essere inviato alle Aziende ospedaliere entro il mese di febbraio di ciascun anno.
L'appaltatore dovrà in ogni caso garantire, per l'anno 2013, continuità con i percorsi formativi già organizzati dalle Aziende ospedaliere comportanti l'impiego di esperti incaricati dal broker uscente all'interno del programma di risk management.
- 19) Verifica della stima dei dati aziendali relativamente alle immobilizzazioni in uso, preliminarmente alla redazione degli atti di gara dei servizi assicurativi.
- 20) Messa a disposizione di strumenti informatici, applicazioni e collegamenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti e dei sinistri.
- 21) Impegno ad interrompere i termini delle prescrizioni di ogni singola pratica, ad eccezione delle pratiche ove il diritto da tutelarsi non sia in capo agli I.C.P. e all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi (quali R.C.T.), nonché nel caso in cui le Aziende ospedaliere inviino comunicazione scritta attestante la espressa volontà di non procedere alla interruzione della prescrizione di una particolare pratica.

- 22) Impegno ad inviare agli I.C.P. e all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi copia delle effettuate interruzioni dei termini di prescrizione con cadenza almeno annuale.
- 23) Gestione tecnica e amministrativa (incasso e regolazioni premi) dei contratti assicurativi in atto e da stipularsi fino alla scadenza dell'incarico di brokeraggio, con segnalazione preventiva di almeno 60 (sessanta) giorni delle scadenze dei premi; tale obbligazione si estende anche ai contratti assicurativi richiesti dal personale dipendente per la garanzia a tutela della colpa grave in estensione della polizza RC aziendale, che – in ogni caso – il broker ha l'onere di favorire e gestire globalmente.
- 24) Impegno a garantire, nei termini previsti dai contratti di assicurazione, la copertura assicurativa nei casi in cui, ricorrendo eccezionali circostanze e su richiesta scritta del committente, gli I.C.P. ovvero l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi non siano in grado di pagare tempestivamente il premio di assicurazione. L'Azienda Ospedaliera si impegna a restituire gli importi versati (senza maggiorazione di interessi) non oltre 30 giorni dal pagamento.
- 25) Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio, e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo delle Aziende Ospedaliere.
- 26) Assunzione in carico della gestione delle polizze di cui gli I.C.P. o l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi dovessero diventare contraenti sia nel caso di variazione del proprio assetto istituzionale, di cui all'art. 2 del presente Capitolato, sia per qualsivoglia altra ragione connessa alla *mission* aziendale.
- Nell'ipotesi di cui al precedente comma l'appaltatore si impegna, se richiesto, alla gestione dei sinistri connessi alle predette polizze, anche se denunciati o segnalati prima dell'affidamento dell'incarico e non ancora definiti a tale data: in quest'ottica il broker assume l'impegno di prendere in carico tali sinistri, con i broker eventualmente preesistenti.
- L'appaltatore si obbliga altresì a collaborare, prestando tutta l'assistenza necessaria, sia con gli I.C.P. e con dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, sia con il broker uscente, nella fase di analisi delle polizze assicurative riferite alle strutture eventualmente afferite alle due Aziende Ospedaliere in costanza di contratto; per tale collaborazione il broker non avrà nulla da pretendere dagli I.C.P. e dall'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi.

Si intendono ricomprese nell'oggetto dell'appalto tutte le attività e prestazioni strettamente correlate all'attività di assistenza, di intermediazione e consulenza assicurativa, necessarie per fornire il servizio pienamente e diligentemente compiuto.

Art. 5) Durata del servizio

Il servizio di cui alla presente procedura avrà durata di mesi 36 (trentasei) dalla data indicata nel contratto, con possibilità - per la sola A.O. di Lodi, a propria insindacabile discrezione - di eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi.

Da tale data, l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e dall'offerta presentata in sede di gara.

Alla scadenza del contratto di cui trattasi, gli I.C.P. e l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi si riservano la possibilità di procedere alla proroga dello stesso per il tempo necessario all'individuazione del nuovo contraente, e comunque non oltre 120 giorni dalla scadenza medesima, invariate restando tutte le condizioni contrattuali; il broker si impegna ad accettare detta proroga.

Art. 6) Obblighi delle parti

Il broker aggiudicatario si impegna, oltre a quanto già previsto all'art. 3, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici degli I.C.P. e dell'Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi né potrà impegnare in alcun modo le medesime Aziende. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal legale rappresentante delle Aziende appaltanti o da dirigente appositamente autorizzato;

- deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione obbligandosi a depositare presso le Aziende ospedaliere ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dalle Aziende ospedaliere assicurando la tutela degli interessi della stessa;
- nell'espletamento dell'incarico, il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti Uffici delle Aziende ospedaliere, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli Uffici competenti;

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Azienda l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione delle disdette così come altre operazioni modificative degli obblighi assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, gli I.C.P. e l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi autorizzano il broker a trattare in nome e per conto proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona, complessiva, riuscita del servizio.

Le due Aziende si impegnano a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza l'assistenza del broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Azienda, con le compagnie di assicurazioni per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 6 bis) Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

L'Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare al servizio in tutto o in parte.

Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente e professionalmente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- rendere operativi i servizi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, tutta, e nel progetto tecnico-organizzativo di cui all'offerta;
- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili ai servizi in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dalle AA.OO. in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente;
- liberare le AA.OO. ed i loro incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi per titoli di cui al precedente punto;

- mantenere sul luogo di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite, consentendo al Responsabile del procedimento dell'A.O. o suo delegato di chiedere l'allontanamento di quegli operatori o incaricati che non fossero graditi all'A.O. medesima per qualsiasi motivata ragione;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- predisporre le modalità di comunicazione con e tra il personale dipendente impiegato nell'appalto;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento del servizio a persone e/o cose, con particolare riferimento alle infrastrutture aziendali per le quali l'A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo dovuto all'impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all'espletamento del servizio;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi ad assicurare ai lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
- provvedere e sostenere le spese per la formazione ed assistenza del proprio personale;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti il servizio in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare erogazione del servizio richiesto;

Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'erogazione del servizio, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando le AA.OO., da tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All'Aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi/provvigioni offerte.

Art. 7) Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi avverrà esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alle compagnie interessate, in nome e per conto dell'Azienda ospedaliera, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, comunque non oltre 5 giorni dalla data di incasso. La corresponsione del premio al broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c.

In ordine alla efficacia temporale dei pagamenti, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte delle compagnie assicuratrici, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili delle Aziende ospedaliere e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per le Aziende ospedaliere.

Il broker si impegna a rilasciare alle Aziende ospedaliere le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella relativa polizza, il broker stesso sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

È fatta salva la facoltà per le Aziende ospedaliere, nel caso di urgenza o altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai precedenti punti, al versamento delle somme di premio o alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al broker, che nulla potrà eccepire.

La situazione del pagamento dei premi al momento dell'aggiudicazione non può costituire per l'aggiudicatario alcun titolo per formulare pretese o eccezioni di sorta nei confronti delle stazioni appaltanti.

Art. 8) Compensi

I compensi del broker resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e pertanto nulla sarà dovuto dagli I.C.P. e dall'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi al broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo.

Le percentuali di provvigione, offerte in sede di gara, si intendono esaustive di tutte le prestazioni richieste al broker e resteranno fisse ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 9) Referenti dell'appalto

Per l'A.O. ICP e per l'A.O. di Lodi:

Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell'appalto (DEC): è individuato dalle AA.OO. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento del servizio, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, a titolo di esempio, relativamente alle problematiche specifiche di erogazione del servizio, il/i Responsabili delle strutture interessate, nonché eventualmente la Direzione; per le procedure per la qualità, la S.C. Qualità e Accreditamento; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione e relativamente agli adempimenti amministrativi e logistici, l'S.C. Provveditorato Economato.

L'A.O. potrà individuare, laddove necessario, un **Coordinatore Aziendale**, che avrà il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della ditta aggiudicataria al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione del servizio, effettuandone il relativo controllo e le opportune verifiche.

Per l'Appaltatore:

Referente del broker / Responsabile della commessa

Il broker aggiudicatario dovrà individuare un referente avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, comunicando il nominativo dello stesso ai competenti uffici delle Aziende ospedaliere.

Il referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e garantire il corretto andamento del servizio.

Dovrà altresì essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il referente e il suo eventuale sostituto dovranno acquisire il preventivo gradimento delle rispettive Aziende ospedaliere, sulla base di un dettagliato curriculum professionale.

Il Referente del broker (Responsabile della commessa) è dunque nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione del servizio e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l'organizzazione e la programmazione di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

Art. 10) Responsabilità del broker

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli I.C.P. e all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi; il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di avere esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi delle Aziende competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

L'aggiudicatario risponde, anche dopo la decorrenza del contratto di cui al presente Capitolato, dei danni causati, purché derivanti dal proprio comportamento o da negligenza riscontrati durante la vigenza dello contratto stesso.

Art. 11) Responsabilità del broker per fatto del personale preposto alla gestione del

servizio

L'appaltatore del servizio di che trattasi dovrà avvalersi di personale qualificato ed in regola con gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all'aspetto contributivo, previdenziale, retributivo ed assicurativo.

L'appaltatore è ritenuto responsabile della condotta del proprio personale (dipendenti, incaricati, consulenti, ecc) e di ogni altro danno o molestia che ne possa derivare ai sensi dell'art. 2049 c.c.

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di richiedere, a mezzo nota scritta, per giustificate motivazioni, la sostituzione di quegli operatori che durante l'espletamento del servizio abbiano tenuto comportamenti scorretti o abbiano creato problematiche di difficile risoluzione.

Art. 12) Copertura assicurativa del broker

I concorrenti dovranno dare dimostrazione di avere stipulato apposita polizza di RC - depositata presso l'ISVAP - a copertura dei danni causati a terzi da negligenza od errori professionali, anche per colpa dei propri dipendenti e collaboratori, con un massimale per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00.

Copia della polizza assicurativa richiesta dovrà essere consegnata alle stazioni appaltanti prima dell'inizio del contratto.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno risarcibile da parte del

Broker, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Broker medesimo. L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale e irrinunciabile; pertanto qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15.

Il Broker risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare alle Aziende Ospedaliere committenti e a terzi nell'espletamento del servizio, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di proprio personale. Le Aziende Appaltanti saranno esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non saranno neppure responsabili dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti delle AA.OO. ICP e di Lodi , in particolare, in conseguenza di furti.

Art. 13) Situazione assicurativa dell'Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento. I dati relativi alle polizze assicurative, stipulate dall'Azienda Istituti Clinici di Perfezionamento, in vigore al momento dell'indizione del presente appalto, sono riportati nel prospetto seguente:

	Polizza	Compagnia	Scadenza	Premio imponibile annuo
1	RCT/O	AM Trust Europe	31.01.2014	4.929.006,87
2	KASKO	Unipol Assicurazioni	31.01.2015	10.439,16
3	INFORTUNI	Allianz Ras	31.07.2013	60.978,05
4	All Risk Property	Milano Assicurazioni	31.07.2013	95.214,72
5	Responsabilità civile/patrimoniale della P.A.	Lloyd's of London	30.06.2013	18.201,15
6	RCA (n. 9 autovetture)	Milano Assicurazioni	31.01.2014	8.150,49

Si precisa che, per le polizze assicurative in imminente scadenza (Polizza Infortuni, All Risks

Property e **Responsabilità civile/patrimoniale della P.A.**) è in corso istruttoria per l'espletamento di procedura di gara volta all'affidamento delle nuove polizze.

Qualora, nelle more dell'espletamento della presente gara, fossero aggiudicate le nuove polizze assicurative relative ai suddetti rischi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare gli atti di gara, attraverso la pubblicazione dei dati dei nuovi premi assicurativi imponibili, al fine di consentire ai concorrenti la presentazione di una più idonea ed adeguata offerta.

Si rende noto inoltre che è in corso di valutazione da parte dell'Amministrazione dell'A.O. ICP l'opportunità di procedere alla rottamazione di n. 5 autovetture entro la data di scadenza delle rispettive polizze RCA (fissata al 31.01.2014).

Art. 13 bis) Situazione assicurativa dell'Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi

Alla data di indizione del presente appalto l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi non ha polizza assicurativa RCT/O; è in corso la relativa procedura di gara regionale di cui all'art. 3 del Capitolato, ivi richiamato.

I dati relativi alle polizze assicurative stipulate dall'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, in vigore al momento dell'indizione del presente appalto e gestite, sino alle rispettive scadenze contrattuali, dal BROKER già incaricato (clausola Broker), sono riportati nel prospetto seguente:

	Polizza	Compagnia	Scadenza	Premio annuo lordo euro	Note
1	Furto	Assicurazioni Generali spa	31/05/2015	16.500,00	Contratto assicurativo già gestito da Broker sino a scadenza polizza
2	Elettronica	Reale Mutua Assicurazioni	31/05/2015	10.100,00	Contratto assicurativo già gestito da Broker sino a scadenza polizza
3	Fabbricati	Reale Mutua Assicurazioni	31/05/2015	Prima rata 14.700,00 Successive 15.131,00	Contratto assicurativo già gestito da Broker sino a scadenza polizza
4	Incendio	Fondiarìa -SAI	31/08/2015	Prima rata 99.500,00 Successive 101.580,00	Contratto assicurativo già gestito da Broker sino a scadenza polizza
5	RCA auto	Reale Mutua Assicurazioni	31/05/2015	9.491,06	Contratto assicurativo già gestito da Broker sino a scadenza polizza
6	RC patrimoniale	LLOYD'S	31/05/2015	14.609,00	Contratto assicurativo già gestito da Broker sino a scadenza polizza
7	Infortuni	INA ASSITALIA	31/01/2015	31.686,00 con regolazione	Contratto assicurativo già gestito da Broker sino a scadenza polizza
8	Elettronica Antenne	Fondiarìa Sai	26/08/2013	630,00	Contratto assicurativo già gestito da Broker

Art. 14) Adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda committente.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare di appalto.

Fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, l'Appaltatore si impegna, altresì, a

rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi di quanto previsto dal sopra citato D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che saranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte

le informazioni previste dagli articoli da 31 a 36 (Misure di sicurezza) del decreto legislativo citato, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'articolo 9 del decreto legislativo richiamato.

Art. 15) Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto all'art. 1453 c.c. (Risolubilità del contratto per inadempimento) e dagli articoli 135, 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ove applicabili, la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) frode dell'Appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione delle Aziende ospedaliere o di terzi;
- b) di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali:
 - inosservanza, da parte dell'Appaltatore o del personale anche a diverso titolo dallo stesso dipendente, degli essenziali elementi di correttezza e di eticità, posti a base delle attività di servizio oggetto del presente appalto;
 - inosservanza delle norme di legge e dei CCNL relative al personale dipendente, compreso l'utilizzo di personale privo di requisiti, ovvero la mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro;
 - gravi danni arrecati ai beni di proprietà delle Aziende ospedaliere e/o all'immagine delle medesime, comunque conseguenti o riconducibili alle attività dell'Appaltatore o del personale dallo stesso, anche a diverso titolo, dipendente;
 - inosservanza rispetto a quanto previsto all'art. 12 in tema di copertura assicurativa del broker, all'art. 17 in materia di cessione del contratto, all'art. 20 in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) nell'ipotesi di annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione ovvero dei presupposti atti di gara;
- d) perdita dei requisiti di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- e) inosservanza e violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- f) inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- g) incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;

- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- i) interruzione non giustificata del servizio;
- l) gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento del servizio;
- m) reiterati e/o abituali ritardi nell'esecuzione dei servizi;
- n) gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
- o) incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
- p) subappalto totale e/o parziale del servizio;
- q) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- r) inadempienza accertata della normativa di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;

Al verificarsi delle ipotesi innanzi elencate la risoluzione si verifica di diritto quando, ai sensi dell'art. 1456 c. 2 c.c., ciascuna Azienda ospedaliera dichiara all'Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate all'aggiudicatario inadempiente.

Dopo n° 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del broker, l'Azienda Ospedaliera inoltrerà formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante intimazione per iscritto di esatto adempimento, con contestuale dichiarazione che decorso inutilmente il termine intimato il contratto si intenderà senz'altro risolto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà, secondo quanto previsto dagli articoli 138,

139 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ove applicabili.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l'Appaltatore incorre nell'immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che gli I.C.P. e/o l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi dovranno sopportare, anche in relazione all'affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.

Le Aziende appaltanti, inoltre, si riservano la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le Aziende medesime, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Art. 16) Recesso dal contratto

Gli I.C.P. o l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi hanno diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, per qualsivoglia motivo, con un preavviso di minimo 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. Tale recesso non comporterà alcun onere a carico delle suddette strutture ospedaliere, né titolo per il broker di pretendere indennizzi e/o riconoscimenti di sorta.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Azienda recedente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla Azienda stessa.

E' prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte delle Aziende committenti, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.

26 della L. 488/99, aggiudicasse il servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicatario non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;

- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per il medesimo ed identico servizio oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 e successiva DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie;

Le Aziende Ospedaliere hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alle Stazioni appaltanti le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;

b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della ditta, del Codice Etico, approvato dalle Aziende committenti e pubblicato sul sito degli enti medesimo.

d) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera ICP e dell'A.O. della Provincia di Lodi che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.

e) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso le AA.OO. saranno tenute al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità del servizio, qualora richiesto dalle AA.OO. - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi alle Aziende committenti.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende committenti e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..

Art 17) Cessione del contratto, del credito e divieto di subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

In ragione della particolare natura dei servizi oggetto del presente affidamento, non è consentito il subappalto, a pena di nullità.

Art. 18) Avvalimento

Si precisa che, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo (realizzato conformemente alle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.), l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti delle Aziende in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 19) Cessione dell'Azienda

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Aziende ospedaliere interessate fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti degli I.C.P. e dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 20) Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

Visto il disposto di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con riferimento all'appalto in oggetto, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, sono da ritenersi pari a zero.

L'Appaltatore garantisce altresì il pieno rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ivi incluso, nell'esecuzione del servizio di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro.

La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto della Aziende ospedaliere di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti.

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara, viene posto l'Opuscolo Informativo "rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 03", redatto dall'A.O. nel mese di luglio 2009.

Art. 21) Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- La operatività della garanzia entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da

parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte delle Aziende ospedaliere che aggiudicano l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A richiesta dell'aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato delle Aziende committenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all'istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza.

Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte delle Aziende Appaltanti, opportunamente comunicati all'aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso alle AA.OO. committenti delle somme che questi abbiano eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione del servizio, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, le Aziende Ospedaliere potranno rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Art. 22) Codice Etico

I committenti informano la propria attività contrattuale secondo i principi di cui al Codice Etico – Comportamentale delle rispettive Aziende ospedaliere, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

Il documento è stato adottato con deliberazione 28 giugno 2007, n. 289, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali degli I.C.P., e con deliberazione 7 ottobre 2004, n. 784, agli atti dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con le due Aziende ospedaliere ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel rispettivo Codice Etico - Comportamentale tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nonché il pieno diritto degli I.C.P. e dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

I fornitori sono altresì soggetti alle disposizioni del Codice Etico degli appalti adottato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/1644 del 4 maggio 2011, i cui contenuti divengono parte integrante del presente capitolato.

Art. 23) Clausola penale

Durante il periodo di vigenza del contratto il broker dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, le Aziende committenti hanno facoltà di applicare, previa contestazione scritta mediante raccomandata a. r., una penalità di valore compreso tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato, nonché alla gravità della irregolarità, negligenza o del danno arrecato al regolare funzionamento del

servizio o del ripetersi delle manchevolezze e negligenze, e salvo la non sussistenza di giustificato motivo.

Saranno considerate gravi le violazioni contrattuali e le negligenze e/o inadempienze del broker che possano causare gravi disservizi alle Aziende Ospedaliere committenti (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: sospensione e/o interruzione ingiustificata dei servizi; reiterati ed abituali ritardi negli adempimenti di cui all'art. 4 del Capitolato, ecc.), ovvero passibili di causare pericoli e/o danni, anche sotto il profilo economico e finanziario, a persone e/o alle proprietà delle Aziende Ospedaliere, oltre al verificarsi di eventi non garantiti - o non adeguatamente garantiti - dalle polizze in corso, tanto che il relativo rischio debba ricadere, in misura significativa, sul bilancio aziendale.

Costituiranno, in particolare, cause di applicazione delle penali:

- violazione delle obbligazioni espressamente indicate nell'art. 4 del presente Capitolato.
- la mancata presenza, presso gli uffici dell'Azienda, del funzionario referente di cui al precedente art. 9;
- la mancata o ritardata elaborazione delle reportistiche e il mancato o ritardato aggiornamento delle informazioni del data base richiamati nel presente capitolato all'art. 4;
- il mancato svolgimento della attività di formazione offerta dall'aggiudicatario;
- il verificarsi di eventi non garantiti - o non adeguatamente garantiti - dalle polizze in corso, tanto che il relativo rischio debba ricadere, in misura significativa, sul bilancio aziendale.

L'applicazione di ogni penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempimento da parte degli I.C.P. o dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, a seguito della quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della contestazione.

Al verificarsi di reiterati inadempimenti afferenti agli obblighi di cui in precedenza, l'Azienda Ospedaliera potrà raddoppiare l'entità delle penali sopra citate.

La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva prestata nei termini e nella misura stabilita dal presente Capitolato e la successiva integrazione dell'importo originario dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

Ciascuna delle due Aziende Ospedaliere si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Resta salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto in capo alle Aziende committenti, come previsto all'art. 15 del presente Capitolato.

Art. 24) Disposizioni particolari

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alle Aziende ospedaliere ogni variazione della propria ragione sociale o del proprio assetto societario, ferma restando la facoltà delle Aziende appaltanti di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'aggiudicatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti delle Aziende ospedaliere stesse.

Art. 25) Variazioni

Il servizio oggetto del presente Capitolato si compone delle prestazioni indicate all'art. 4. Le AA.OO. committenti potranno richiedere alla ditta aggiudicataria le eventuali necessarie variazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato - disposizione non abrogata dal D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., e conseguentemente tuttora vigente) secondo cui: *"Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assorgettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto..."*.

Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.

Art. 26) Clausole di salvaguardia

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio oggetto del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo lettera A/R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

Le Aziende Ospedaliere si riservano altresì, qualora Consip o la Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di servizio comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico delle AA.OO.

Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: "Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)..... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento."

Le Aziende Ospedaliere si riservano, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

Art. 27) Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

Si ribadisce, come già stabilito al precedente art. 7, che il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi avverrà esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alle compagnie interessate, in nome e per conto dell'Azienda ospedaliera, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, comunque non oltre 5 giorni dalla data di incasso.

Sono soggette a tracciabilità dei flussi finanziari in materia assicurativa le "rimesse", ossia i versamenti dei premi assicurativi che il broker effettua a favore dell'impresa assicuratrice interessata.

La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alle Stazioni Appaltanti in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 28) Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore del servizio, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per le AA.OO. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque le AA.OO. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore le AA.OO., a loro insindacabile giudizio, avranno il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

Art. 29) Clausola di adesione

L'A.O ICP coerentemente con le direttive regionali, ha aderito all'”Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, mentre l'A.O. di Lodi ha aderito all'”Accordo interaziendale Provveditori Est Lombardia - Consorzio AIPPEL”. Pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Imprese aggiudicatrici di garantire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito ai succitati Accordi Interaziendali, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 300% dell'importo di aggiudicazione riferito a ciascun lotto.

L'adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all'Allegato 6- Offerta economica - del Disciplinare di Gara. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della seduta relativa all'apertura dell'offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dall'Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.

Le Aziende che hanno aderito all'“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:

- A.O. "FATEBENEFRAPELLI" - MILANO
- A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO
- A.O. "L. SACCO" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA' GRANDA"- MILANO
- A.O. "S. CARLO BORROMEO" - MILANO
- A.O. "S. GERARDO" – MONZA
- A.O. “S. PAOLO” – MILANO
- A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
- AREU “AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA”
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Le Aziende che hanno aderito al Consorzio AIPEL sono:

- A.O. “CARLO POMA” DI MANTOVA
- A.O. DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA)
- A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA
- A.O. “MELLINO MELLINI” DI CHIARI (BRESCIA)
- A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA
- A.O. OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
- A.O. PROVINCIA DI LODI
- A.O. PROVINCI DI PAVIA
- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
- A.O. TREVIGLIO CARAVAGGIO (BERGAMO)
- A.O. SERIATE (BERGAMO)
- ASL PROVINCIA DI BRESCIA
- ASL PROVINCIA DI CREMONA
- ASL PROVINCIA DI LODI
- ASL PROVINCIA DI MANTOVA
- ASL PROVINCIA DI PAVIA
- ASL VALLE CAMONICA – SEBINO
- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA (BS)

Art. 30) Spese contrattuali

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta delle Aziende committenti.

Le spese per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui quotidiani, di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs n. 163/2006 - ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 – sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 31) Controversie - Foro competente

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 163/06.

I contenziosi inerenti la procedura di gara saranno devoluti alla competenza esclusiva ed inderogabile del TAR di Milano.

I contenziosi inerenti l'esecuzione del contratto stipulato con l'A.O. ICP saranno devoluti alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Milano, mentre i contenziosi inerenti l'esecuzione del contratto stipulato con l'A.O. di Lodi saranno devoluti alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Lodi.

Art. 32) Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato, accettato e sottoscritto

(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente si approva il contenuto degli artt. 3, 5, 6 bis, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 30 e 31.

Letto, confermato, accettato e sottoscritto

(timbro e firma)